

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1410 DEL 26/07/2024

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE “DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023”

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda.*

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA  
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1077/24

*Il Direttore dell'U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin*

---

Il Direttore Amministrativo, di concerto con il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e gestione della Logistica, il Direttore dell'UOC Risorse Umane ed il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1821 del 29.10.2021 è stato adottato il regolamento aziendale per gli incentivi delle funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore dalla data della medesima deliberazione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 659 del 14.04.2023 è stata approvata la "procedura operativa per la gestione degli incentivi e delega ai dirigenti in materia di adozione delle determinazioni di liquidazione";

Dato atto che:

- in data 01.04.2023 è entrato in vigore, con i relativi allegati, il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'art. 1 della legge 21.06.2023 n. 78, con efficacia dal 01.07.2023, ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs. 36/2023 medesimo;
- ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato dal 01.07.2023;
- i commi 3 e 4 dell'art. 1 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 stabiliscono che il principio del risultato *costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto*;
- il comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 dispone che gli oneri relativi alle attività tecniche, indicate nell'allegato I.10 del medesimo decreto legislativo (allegato in vigore fino alla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici), sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti;
- il comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento; tale previsione si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione;
- il comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 dispone che i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice;
- il comma 4 dell'art. 45 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 dispone, tra l'altro, che:
  - l'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente;
  - le disposizioni in questione non si applicano al personale con qualifica dirigenziale;

- il comma 5 dell'art. 45 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 dispone, tra l'altro, che il 20 per cento delle risorse finanziarie in questione, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, sia destinato ai fini di cui ai successivi commi 6 e 7 del medesimo articolo (acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, attività di formazione e specializzazione del personale, copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale);
- l'allegato I.10 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 elenca le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1):
  - programmazione della spesa per investimenti;
  - responsabile unico del progetto;
  - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - predisposizione dei documenti di gara;
  - direzione dei lavori;
  - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - direzione dell'esecuzione;
  - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
  - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - collaudo tecnico-amministrativo;
  - regolare esecuzione;
  - verifica di conformità;
  - collaudo statico (ove necessario);

Considerato che:

- le risorse di cui al citato art. 45 del D.Lgs. 36/23 hanno una funzione incentivante di attività che rientrano tra i compiti e doveri di ufficio del personale dipendente ed in quanto tali devono avere una entità che sia correlata al raggiungimento di un risultato come stabilito ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del medesimo decreto in premessa richiamati;
- i commi 3 e 4 dell'art. 1 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 stabiliscono che il principio del risultato *costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto*;
- le risorse di cui al citato art. 45 del D.Lgs. 36/23, ancorché inserite negli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, gravano sul bilancio aziendale;
- la tematica di che trattasi, per l'impatto trasversale che la stessa implica non solo all'interno della singola azienda ma anche tra le varie aziende sanitarie regionali, è stata posta all'attenzione del Comitato dei Direttori Generali delle Aziende ULSS del Veneto al fine di valutare l'opportunità di dar vita a dei criteri uniformi a livello regionale;
- il Comitato dei Direttori Generali ha quindi incaricato specifico gruppo di lavoro al fine di addivenire ad una proposta quale base per una disciplina omogenea sul territorio regionale;

Ricordato che nelle more della conclusione di tale incarico, questa Azienda ULSS 7 ha approvato la delibera 1153 del 07/07/2023 con cui:

- ha definito in via provvisoria, ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 45 del dlgs 36/2023, la percentuale massima del 2% sul valore a base d'asta, per la quantificazione delle risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche; tale percentuale è stata definita in via provvisoria come valorizzazione massima;
- ha rinviato ad un successivo provvedimento l'approvazione di una procedura che definisca nel dettaglio la graduazione delle percentuali ai fini della quantificazione delle risorse e del relativo riparto e che stabilisca la disciplina di tutte le specifiche fasi di previsione, accantonamento e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'All. I.10 del D. Lgs 36/23.

Preso atto che:

- con nota prot. 2650 del 31.01.2024 (ns. prot 10192 del 01.02.2024), Azienda Zero ha trasmesso lo schema di regolamento predisposto dall'apposito Gruppo di lavoro;
- l'art. 9 comma 5 lett d) del CCNL 02.11.2022 del personale Area Comparto Sanità – triennio 2019-2021, prevede, tra le materie di oggetto di contrattazione integrativa aziendale, quella relativa ai “criteri per l'attribuzione dei trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva”;
- la trattativa in merito ai criteri di riparto degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è stata avviata da questa Azienda in data 13/03/2024 e proseguita in data 10/04/2024, 09/05/2024 e 05/06/2024 ove è stata illustrata una proposta di ipotesi di accordo sui criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;
- le parti non hanno raggiunto un accordo e, ad oggi, non sono ancora pervenute da parte delle OO.SS. proposte concrete di modifica o integrazione della suddetta ipotesi di CCIA;
- ai sensi dell'art. 10, comma 5, CCNL 02.11.2022 del personale Area Comparto Sanità – triennio 2019-2021: *“qualora non si raggiunga l'accordo, tra l'altro, sulla materia di cui all'art. 9 comma 5 lett d) del CCNL 02.11.2022 e il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 12 (Clausole di raffreddamento), l'Azienda può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45”*;
- l'art. 66, comma 1, lett. c), del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, sostituito dall'art. 48 comma 1, lett. c) CCNL Area Funzioni Locali del 16.07.2024, include, tra le materie di oggetto di contrattazione integrativa aziendale, i criteri per l'attribuzione dei trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge, nell'ambito delle risorse da queste stabilite, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato;
- l'art 8, comma 5, del d.l. 24 febbraio 2023 n. 13, conv. in legge n. 41/2023 stabilisce che gli enti locali e le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale prevedono, nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, l'erogazione, relativamente ai progetti PNRR e limitatamente agli anni dal 2023 al 2026, dell'incentivo di cui all'art 113 del codice dei contratti, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto in detti progetti, in deroga al limite di cui all'art 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017;
- il suddetto articolo è disposizione speciale ed il richiamo ivi contenuto al d.lgs. 50/2016, a seguito dell'abrogazione di tale testo normativo, deve intendersi riferito alle corrispondenti previsioni del d.lgs. 31.03.2023, n. 36;
- all'incontro sindacale con le OO.SS. dell'Area Funzioni Locali in data 2 luglio 2024, è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo in materia di *“Criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. 31.03.2023, n. 36”*, da applicarsi al personale dirigenziale dell'Area Funzioni Locali, relativamente ai progetti del PNRR e limitatamente al periodo 2023-2026, per le procedure rientranti nell'ambito di applicazione del nuovo “Codice dei contratti pubblici”;

- i contenuti della suddetta ipotesi di accordo sono stati recepiti nel documento allegato al presente provvedimento, con particolare riferimento alle funzioni/attività oggetto degli incentivi e ai criteri di ripartizione indicati nelle Tabelle allegato n. 2.

Preso altresì atto che:

- il sistema incentivante consente di derogare, in via eccezionale, al principio di omnicomprensività della retribuzione già in godimento e risponde alla necessità di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione e di conseguire un risparmio di spesa per il mancato ricorso a professionisti esterni;
- la giurisprudenza contabile (Deliberazione Corte dei Conti Campania n. 191/2023) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite del Servizio Supporto Giuridico (pareri n. 2721 e n. 2723 del 21.06.2024) hanno chiarito che il presupposto applicativo del sistema incentivante per gli appalti di servizi e forniture che consente di derogare in via eccezionale al principio di omnicomprensività della retribuzione è rappresentato dalla particolare importanza per qualità o importo delle prestazioni in appalto;
- tale presupposto va verificato con rigore ed oggettività nei seguenti limiti:
  - per gli appalti di servizi in presenza di criteri oggettivi di valutazione enucleati dall'art 32 comma 2 dell'allegato II.14 al codice; in sede di prima applicazione, il comma 2 individua i servizi di particolare importanza con enucleazione non avente carattere tassativo;
  - per le forniture rileva il profilo quantitativo fondato sull'importo delle prestazioni qualificabili di particolare importanza qualora l'importo sia superiore ad € 500.000,00;
- alla luce di quanto sopra deve essere aggiornata la tabella di cui all'Allegato 1 allo "Schema di disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche" trasmessa da Azienda zero con la nota acquisita al ns. prot. 10192/2024.

Per quanto sopra riportato, il Direttore Amministrativo di concerto con il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e gestione della Logistica, il Direttore dell'UOC Risorse Umane e il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali propongono di:

- approvare il testo allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, ad oggetto "Disciplina della corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023";
- stabilire che la suddetta disciplina si applica integralmente al personale dirigenziale dell'Area Funzioni Locali, per il quale è già stata sottoscritta l'ipotesi di CCIA del 02/07/2024, in materia di "Criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. 31.03.2023, n. 36";
- stabilire altresì che la medesima disciplina si applica al personale del Comparto Sanità, con esclusione della parte relativa ai criteri di ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche (Tabelle allegato n. 2), sulla quale non è ancora stato raggiunto un accordo con le OO.SS. del Comparto Sanità e la RSU, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett d) del CCNL 02.11.2022.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

## DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni sopra riportate, l'allegato documento ad oggetto "Disciplina della corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023" come da testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la suddetta disciplina si applica integralmente al personale dirigenziale dell'Area Funzioni Locali, per il quale è già stata sottoscritta l'ipotesi di CCIA del 02/07/2024, in materia di "*Criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. 31.03.2023, n. 36*" e limitatamente ai progetti del PNRR e limitatamente al periodo 2023-2026, per le procedure rientranti nell'ambito di applicazione del nuovo "Codice dei contratti pubblici";
3. di stabilire altresì che la medesima disciplina si applica al personale del Comparto Sanità, con esclusione della parte relativa ai criteri di ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche (Tabelle allegato n. 2), sulla quale non è ancora stato raggiunto un accordo con le OO.SS. del Comparto Sanità e la RSU, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett d) del CCNL 02.11.2022;
4. di dare mandato alla UOC Gestione Risorse Umane di inoltrare il presente provvedimento alla delegazione di categoria composta dai rappresentanti delle OO.SS. del Comparto Area Sanità e alla RSU, anche al fine di proporre quanto prima un incontro per pervenire alla sottoscrizione dell'accordo previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, ed alla delegazione della dirigenza Funzioni-Locali per la definizione della contrattazione decentrata prevista;
5. di prevedere tra 6-8 mesi il monitoraggio dell'applicazione dei criteri stabiliti;
6. di dare mandato alla UOC Provveditorato Economato e gestione della Logistica, Servizi Tecnici e patrimoniali di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. consecutivi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

REGIONE DEL VENETO



**ULSS7**  
PEDEMONTANA

**DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI  
INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI  
DALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023**

## INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità .....	pag. 3
Art. 2 – Soggetti interessati .....	pag. 3
Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi .....	pag. 4
Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta .....	pag. 4
Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti .....	pag. 5
Art. 6 – Procedure bandite dalla Centrale di Committenza .....	pag. 5
Art. 7 –Attività di committenza delegata/ausiliaria .....	pag. 6
Art. 8 – Compatibilità e limiti di impiego .....	pag. 6
Art. 9 – Formazione professionale e strumentazione .....	pag. 7
Art. 10 – Oneri relativi alle funzioni tecniche.....	pag. 7
Art. 11 – Criteri di ripartizione dell’incentivo.....	pag. 8
Art. 12 – Erogazione delle somme .....	pag. 9
Art. 13 – Coefficienti di riduzione .....	pag. 9
Art. 14 – Quantificazione e liquidazione dell’incentivo .....	pag. 9
Art. 15 – Applicazione .....	pag. 11
Art. 16 - Entrata in vigore e abrogazioni .....	pag. 11

## **DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 45 DEL DLGS. N. 36/2023**

### **Articolo 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.
3. Costituisce criterio prioritario per l'attribuzione degli incentivi il principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice.

### **Articolo 2**

*(Soggetti interessati)*

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
  - Il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art. 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
  - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo diversa previsione di legge che contempli espressamente la possibilità di erogazione degli incentivi al personale di qualifica dirigenziale (ad esempio procedure relative all'attuazione del PNRR). In forza della norma speciale introdotta dall'art. 8, comma 5 del D.L. n. 13/2023, convertito con la L. n. 41/2023, è possibile il riconoscimento degli incentivi in argomento anche al personale dirigenziale, limitatamente ai progetti PNRR ed al periodo 2023-2026. In suddette fattispecie, laddove compatibile e per quanto non diversamente disciplinato, si applica il presente regolamento.

### **Articolo 3**

*(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)*

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice:
  - programmazione della spesa per investimenti;
  - responsabile unico del progetto;
  - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - predisposizione dei documenti di gara;
  - direzione dei lavori;
  - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - direzione dell'esecuzione;
  - collaboratori del direttore dell'esecuzione
  - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - collaudo tecnico-amministrativo;
  - regolare esecuzione;
  - verifica di conformità;
  - collaudo statico (ove necessario).
  
2. In base all'art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

### **Articolo 4**

*(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)*

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del progetto ai fini della successiva validazione da parte del dirigente o responsabile del servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

### **Articolo 5**

*(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)*

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del progetto può proporre, ai sensi dell'art. 4, co. 1, della presente disciplina, dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 della presente disciplina, eccetto che per il collaudo tecnico amministrativo e per quello statico, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 della presente disciplina, eccetto che per il collaudo tecnico amministrativo e per quello statico, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, co. 1, D.lgs. 36/2023, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci, della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti direttamente allo stesso personale.
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente disciplina.

### **Articolo 6**

*(Procedure bandite dalla Centrale di Committenza)*

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione predisposto da una Centrale di Committenza e dai Soggetti Aggregatori - così come definiti dall'art 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'articolo 3, lettere cc) e dd), dell'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023) - corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie determinate nei termini di cui all'Allegato n. 1 al presente regolamento.

2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di un'amministrazione o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte dell'amministrazione o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.

3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 45 del Codice.

4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

#### **Articolo 7**

*(Attività di committenza delegata/ausiliaria)*

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante - centrale di committenza qualificata - svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione di singole iniziative o di fasi di esse (lavori, forniture, servizi), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, e trova ivi applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.

2. La stazione appaltante - centrale di committenza qualificata - delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

#### **Articolo 8**

*(Compatibilità e limiti di impiego)*

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, le amministrazioni in cui svolge le attività il dipendente forniscono le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

## **Articolo 9**

### *(Formazione professionale e strumentazione)*

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
  - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, D.lgs. 36/2023, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 D.lgs. 36/2023.

## **Articolo 10**

### *(Oneri relativi alle funzioni tecniche)*

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore ai limiti indicati nell'Allegato n. 1 al presente.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
  - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b) per un ammontare pari al 20%,
    - per l'acquisto di beni, servizi e tecnologie, funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
    - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;

Nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, gli oneri relativi alle funzioni tecniche trovano copertura nell'ambito del finanziamento cui si riferiscono.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge inclusa l'Irap.
5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo tabelle allegate al presente (Allegato n. 1)
6. La misura dello stanziamento viene determinata nei limiti delle percentuali di cui all'Allegato n. 1 al presente regolamento: ai fini della graduazione dello stanziamento dovrà essere presa a riferimento la complessità dell'affidamento. Possono costituire criteri di complessità, a titolo esemplificativo, la tipologia di fornitura/servizio/lavoro, il grado di innovazione anche nella componente tecnologica, l'eventuale ripetitività della procedura, le modalità di valutazione dell'offerta (qualità/prezzo o solo prezzo) e la dimensione organizzativa.
7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
8. Nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera in aumento, è prevista nel bilancio apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo.
9. Le seguenti fattispecie non comportano riconoscimento di incentivi;
  - a) affidamenti di forniture, servizi e lavori e concessioni di importo inferiore alle soglie di cui alla tabella Allegato 1;
  - b) proroghe tecniche non previste contrattualmente (art. 120 comma 11);
  - c) modifiche /varianti contrattuali a seguito di revisioni prezzi;
  - d) appalti di servizi e forniture per i quali non viene nominato il DEC.

## **Articolo 11**

### *(Criteri di ripartizione dell'incentivo)*

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle allegato n. 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

## **Articolo 12**

*(Erogazione delle somme)*

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti da parte del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 della presente disciplina, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 4, comma 3, della presente disciplina, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
5. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'art. 10, comma 3, lett. b).

## **Articolo 13**

*(Coefficienti di riduzione)*

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, costituiscono economie.

## **Articolo 14**

*(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)*

1. Il Direttore dell'U.O.C competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile unico del progetto - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali

facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile unico del progetto propone al dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione, anche con unico atto, del relativo provvedimento nei termini che seguono:

- A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il Dirigente competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

- B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile unico del progetto documenta al Dirigente competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

- C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile unico del progetto documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;

- dell’assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell’opera o lavoro o per l’acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell’incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

### **Articolo 15**

*(Applicazione)*

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando/avviso/lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso successivamente alla entrata in vigore della presente disciplina.
2. Rientrano comunque nell’ambito di applicazione della presente disciplina, nelle more della sua applicazione, anche gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture disposti con affidamenti per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l’accantonamento delle risorse necessarie.
3. Dalla data di entrata in vigore della norma speciale introdotta dall’art. 8, comma 5 del D.L. n. 13/2023, convertito con la L. 41/2023, e fino al 30/06/2023 è possibile il riconoscimento degli incentivi in argomento anche al personale dirigenziale, limitatamente ai progetti PNRR, secondo i rispettivi regolamenti vigenti.

### **Articolo 16**

*(Entrata in vigore e abrogazioni)*

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall’entrata in vigore della presente disciplina, è abrogata la precedente disciplina approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 1153 del 07.07.2023.

Tipologia del contratto	Descrizione	Importo a base d'asta (iva esclusa)		Complessità Elevata (Percentuale su base d'asta)	Complessità media (Percentuale su base d'asta)	Complessità ridotta (Percentuale su base d'asta)
<b>FORNITURE DI PARTICOLARE IMPORTANZA</b> All. II.14 art. 32 comma 3 superiori ad € 500.000	Procedure di affidamento	Fino ad € 500.000,00	Non Applicazione			
		Da € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00		1,5 %	0,75 %	0,35 %
		Per la quota eccedente € 1.000.000 e fino a € 2.000.000		0,8%	0,4 %	0,2 %
		Per la quota eccedente € 2.000.000		0,4 %	0,2 %	0,1 %
<b>SERVIZI DI PARTICOLARE IMPORTANZA</b> all. II.14 art 32 comma 2	Procedure di affidamento	Superiore a € 5.000 e fino a € 250.000,00		1,7%	0,8 %	0,4%
		Per la quota eccedente € 250.000 e fino a € 1.000.000		1,0 %	0,5%	0,25%
		Per la quota eccedente € 1.000.000 e fino a € 2.000.000		0,6 %	0,3%	0,15%
		Per la quota eccedente € 2.000.000,00		0,2 %	0,1%	0,05%
<b>LAVORI</b>	Procedure di affidamento	Da € 5.000,00 fino a € 1.000.000,00		2,0 %	1,0 %	0,5%
		Per la quota eccedente € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia europea di riferimento		1,5 %	0,7 %	0,3%
		Per la quota eccedente la soglia europea di riferimento e fino ad € 10.000.000,00		1,0 %	0,5 %	0,2 %
		Per la quota eccedente € 10.000.000,00		0,5%	0,2 %	0,1 %

## ALLEGATO 2

LAVORI	programmazione	progettazione	affidamento	esecuzione	totali
	3% - 5%	15% - 35%	10% - 25%	30% - 60%	
	4%	30%	11%	55%	
Responsabile della programmazione della spesa	2%				2%
Responsabile Unico di Progetto		3%	1%	5%	9%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione	1%	1%	3%	1%	6%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del RUP/Responsabile di fase	1%	3%	3%	3%	10%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		1%			1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		5%			5%
Redazione del progetto definitivo ed esecutivo		10%			10%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		2%			2%
Verifica del progetto		5%			5%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			4%		4%
Direzione lavori				20%	20%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)				20%	20%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				3%	3%
Collaudo tecnico-amministrativo				2%	2%
Collaudo statico (eventuale)				1%	1%

FORNITURE/SERVIZI	programmazione	progettazione	affidamento	esecuzione	totali
	3% - 5%	10% - 35%	10% - 25%	30% - 60%	
	5%	25%	15%	55%	
Responsabile della programmazione della spesa	2%				2%
Responsabile Unico di Progetto		5%	1%	5%	11%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione	2%	2%	4%	1%	9%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del RUP/Responsabile di fase	1%	4%	4%	5%	14%
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura		14%			14%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			6%		6%
Direzione dell'esecuzione				20%	20%
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione				20%	20%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				2%	2%
Verifica della conformità/certificazione regolare esecuzione				2%	2%